



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Circolare n.1 del 10 Gennaio 2022

Legge 17 dicembre 2021 n.215, decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021).

Novità fiscali

ESTENSIONE TERMINE PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Viene stabilito che per le cartelle di pagamento che sono notificate dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento risultante dal ruolo viene portato da 60 giorni a 180 giorni.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO DEI CORRISPETTIVI

Dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, tramite carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere tramite tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Viene differito al 1° gennaio 2023 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Viene, dunque, esteso a tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

ESTEROMETRO PROROGATO

L'abrogazione del così detto "esterometro" scatta per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 anziché da quelle effettuate dal 1° gennaio 2022 come precedentemente disposto. Pertanto, per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avverrà non più attraverso l'esterometro", bensì utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).

MODIFICHE ALL'IMU IN TEMA DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene stabilito che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione Imu, che prevede l'esenzione dall'imposta, vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili si trovino in comuni diversi.



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021.

MODIFICA ALLA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Viene modificato il primo comma dell'articolo 11 DPR 917/86 al fine di introdurre i nuovi scaglioni IRPEF di seguito indicati:

- Fino a 15.000 euro: 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- Oltre 50.000 euro: 43%

Con modifiche all'articolo 13 del DPR n.1.917/86, vengono rimodulate le detrazioni IRPEF per lavoro dipendente e assimilati e detrazioni per redditi di lavoro autonomo

ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

Dal periodo d'imposta 2022 sono esentate dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni. Sono esclusi gli studi associati e le società di persone e di capitali.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO – BONUS RENZI

Viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus Renzi (c.d. bonus 100 euro)

ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE

Viene abbassata l'aliquota IVA dal 22 per cento al 10 per cento per i prodotti assorbenti e tamponi destinati all'igiene intima femminile diversi da quelli di cui al numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis del DPR n. 633 del 1972 che prevede l'aliquota IVA del 5 per cento per i «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali».

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 le agevolazioni che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica;

-Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 le agevolazioni di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50 per cento e fino ad una spesa massima di euro 96.000, nonché le agevolazioni che riguardano gli interventi antisismici.

Viene prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 il così detto “bonus mobili”, con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute:

- -fino ad una spesa massima complessiva non superiore ad euro 10.000 per l'anno 2022
- -fino ad una spesa massima complessiva non superiore ad euro 5.000 per l'anno 2023.

Viene prorogato il così detto “bonus facciate” anche nel 2022 ma con una detrazione ridotta al 60 per cento delle spese sostenute anziché del 90 per cento come avvenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Viene prorogato anche nel 2022, 2023 e 2024 il così detto “bonus verde”.

DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 75 per cento, da ripartire in cinque quote annuali.

SUPERBONUS 110

Per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari o unità funzionalmente autonome effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il superbonus 110% spetta (senza limiti di reddito) anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2022** a condizione che alla data del **30 giugno 2022** vengano effettuati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “INDUSTRIA 4.0”

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.

Per i beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al 10% nel 2025..

Si rammenta, che per l'anno 2022, le aliquote del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0 sono le seguenti:

- 40 per cento fino a 2,5 milioni di euro di investimento;
- 20 per cento da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 10 per cento da 10 a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni materiali “ordinari”(non 4.0) la Legge di Bilancio non prevede proroghe. Pertanto, la percentuale spettante dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 sarà pari al 6 per cento, secondo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1055 della Legge di Bilancio 2021.